CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI SCIENZE DEL TERRITORIO

L'anno 2011, il giorno <u>26</u> del mese di <u>206-210</u>,

TRA

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. ALBERTO T.E.S.L., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del SA 11/05/2011 : EART/05/2011

1'Università degli Studi di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. 1º ASS/140, https://doi.org/10.1001/10.10

l'Università degli Studi di Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. ANGELO L'CCABON. L'autorizzato a firmare il presente atto con delibera del SA 05/07/11 2 COA 20/07/11

la Scuola Normale Superiore di Pisa, rappresentata dal Direttore, Prof. Toloro Beltruma autorizzato a firmare il presente atto con delibera del CD 415 17 104/2011:

la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, rappresentata dal Direttore, Prof.ssa УАРИСИНАЛА. САЯЛОЗЗА.., autorizzata a firmare il presente atto con delibera del <u>5.1. 151 17/05/2014</u>

Ritenuto di disciplinare con il presente atto (di seguito, "Convenzione") la costituzione e il funzionamento del costituendo centro interuniversitario di Scienze del Territorio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

COSTITUZIONE DEL CENTRO

1. È costituito, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80 e dello Statuto dell'Università di Firenze, tra le Università di Firenze, Pisa Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (nel seguito, "Atenei aderenti" o "Atenei"), il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Scienze del Territorio" (nel seguito "Centro").

ART. 2

FINALITÀ DEL CENTRO

- 1. Il Centro si propone di:
- a) rispondere all'esigenza di una ricomposizione e coordinamento multiinterdisciplinare nell'ambito dell'evoluzione delle politiche territoriali da forme di
 pianificazione settoriale a forme integrate e multisettoriali di governo del territorio, a
 partire dalla legge della Regione Toscana n. 5/1995, e successivamente con la legge
 della Regione Toscana 1/2005 sul governo del territorio; esigenza ancor più accelerata
 dalla formazione dei piani paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del
 paesaggio (2004-2007) che, all'art 145, prevede il coordinamento fra diversi piani e la
 cogenza del Piano paesaggistico rispetto ai piani di settore e dei piani urbanistici;
- b) fornire una risposta specifica nel campo delle scienze del territorio alla volontà più volte espressa dalla Regione Toscana di privilegiare rapporti di ricerca e di interscambio con il sistema degli atenei toscani su temi di interesse regionale, concretizzatasi nel Protocollo di intesa fra la Regione Toscana e gli Atenei toscani del 15 marzo 2010 e ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2010, n. 557;
 - c) far avanzare sul piano teorico e metodologico il confronto fra gli statuti

MM



fondativi, i fondamenti epistemologici e le finalità delle discipline afferenti le scienze del territorio, elaborando altresì linguaggi comuni e metodologie operative volte a ricollocare gli apporti disciplinari in un quadro organico di conoscenze, scenari, progetti e piani;

- d) promuovere ricerche applicate su temi che impegnino la sperimentazione di apporti multi-interdisciplinari, tenendo conto della presenza, in molte attività di ricerca presenti negli atenei toscani e relative applicazioni a piani, progetti, politiche, di gruppi di lavoro multi e interdisciplinari nei campi dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica, dell'architettura, del restauro, delle scienze agroforestali, dell'ingegneria del territorio e dell'ambiente, delle scienze della terra, della scienze storiche, sociologiche, antropologiche, geografiche, archeologiche, giuridiche;
- e) acquisire incarichi di ricerca internazionali, regionali e locali che permettano di verificare in modo incrementale gli avanzamenti scientifici della sperimentazione multi e interdisciplinare e interateneo;
- f) proporre in particolare alla Regione Toscana protocolli e convenzioni sui principali temi di governo del territorio di interesse regionale che coinvolgano in solido il sistema universitario toscano.

ART. 3

SEDE AMMINISTRATIVA

- 1. La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del territorio, in Via Micheli n. 2, a Firenze.
- 2. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi degli Atenei aderenti, sulla base dei programmi elaborati dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 5,

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

- 1. Gli organi del Centro sono:
 - a) il Comitato di Gestione:
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio scientifico.

ART. 5

COMITATO DI GESTIONE

- 1. Il Comitato di Gestione è composto da due rappresentanti per ciascun Ateneo eletti dal Consiglio scientifico tra i propri membri.
- 2. Il Comitato di Gestione elegge fra i suoi componenti il Direttore del Centro, il quale deve rivestire la qualifica di professore di ruolo.
- 3. Il Comitato di Gestione resta in carica un quadriennio. I suoi membri possono essere eletti solo una volta consecutivamente.
- 4. Le adunanze del Comitato di Gestione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei convocati. Nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le decisioni del Comitato di Gestione sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore.









5. Il Comitato di Gestione:

- a) approva, su proposta del Direttore e sentito il Consiglio scientifico, prima dell'inizio di ogni esercizio annuale, il programma delle attività del Centro ed il relativo piano finanziario;
- b) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente predisposti dal Direttore;
 - c) approva le richieste di adesione di docenti e ricercatori al Centro;
- d) delibera sulla partecipazione al Centro di altri dipartimenti, istituti e università;
- e) approva i progetti di ricerca multidisciplinari proposti da membri del Consiglio scientifico e i relativi responsabili scientifici;
- f) delibera sui contratti e convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere amministrativo non di pertinenza del Direttore;
- g) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore e/o dal Consiglio scientifico;
- h) delibera, all'unanimità, sentito il Consiglio scientifico, in ordine ad eventuali proposte di modifiche della Convenzione da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti.
- 6. Il Comitato di Gestione è convocato per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con anticipo di almeno quindici giorni, anche a mezzo fax e/o e-mail.

ART. 6

IL DIRETTORE

- 1. Il Direttore è eletto dal Comitato di Gestione a norma dell'art. 5 e nominato dal rappresentante legale dell'ateneo dove ha sede amministrativa il Centro. Qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altro Ateneo, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del rappresentante legale dell'ateneo di appartenenza. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta consecutivamente.
- 2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina le attività del Centro;
- b) sovrintende alla gestione amministrativa con il Segretario di cui al successivo art. 8;
 - c) convoca e presiede il Consiglio scientifico e il Comitato di Gestione;
- d) propone al Consiglio scientifico e al Comitato di Gestione, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano di spesa;
- e) predispone al termine dell'esercizio il bilancio consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro, da trasmettere ai legali rappresentanti degli Atenei al fine di valutarne efficacia ed efficienza;
 - f) tiene aggiornato l'elenco degli aderenti al Centro.
- 3. In caso di impedimento o assenza, il Direttore delega le proprie funzioni ad altro docente facente parte del Comitato di Gestione.





IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

- 1. Il Consiglio scientifico è composto da uno o due docenti o ricercatori nominati da ciascuna struttura (dipartimento, istituto, centro di ricerca) componente il Centro, fra gli aderenti al Centro stesso.
- 2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno; la convocazione deve essere fatta con anticipo di quindici giorni anche a mezzo fax e/o e-mail.
- 3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime il parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di gestione e sui progetti di ricerca multidisciplinari presentati da membri del Consiglio Scientifico stesso.
- 4. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore.
- 5. Il Consiglio Scientifico può convocare per questioni di particolare rilevanza o su richiesta della maggioranza degli aderenti, l'assemblea generale degli aderenti al Centro che può esprimere a maggioranza pareri vincolanti per lo stesso Consiglio Scientifico.

ART.8

IL SEGRETARIO

1. Il Direttore nomina il Segretario del Centro scegliendolo tra i docenti e i ricercatori aderenti al Centro. Il Segretario dura in carica un quadriennio e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.

ART.9

COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di didattica e/o di ricerca compatibili con le finalità del Centro.

ART. 10

FINANZIAMENTI E AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti:
 - a) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per specifiche iniziative;
 - c) da eventuali contributi degli Atenei aderenti;
- d) da altre istituzioni ed enti pubblici o privati regionali, nazionali e internazionali;
 - e) da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi.
- 2. I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università di Firenze dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme di cui al Regolamento amministrativo e contabile in vigore presso l'Università di Firenze.
- 3. Le attrezzature acquistate con fondi assegnati al Centro sono inventariate presso la





sede amministrativa del Centro e destinate ai singoli Atenei aderenti, presso le quali sono poste in funzione o in affidamento, con apposita delibera del Comitato di gestione.

- 4. In caso di scioglimento del Centro, le attrezzature rimangono di proprietà dell'ateneo che le ha inventariate.
- 5. Gli eventuali fondi residui saranno ripartiti in ugual misura fra gli Atenei aderenti.

ART. 11

DURATA E RECESSO

- 1. La Convenzione del Centro è stipulata inizialmente per una durata di quattro anni ed è rinnovabile con apposito atto previa valutazione, da parte degli organi accademici degli Atenei aderenti, dell'attività scientifica svolta dal Centro nel quadriennio decorso.
- 2. È ammesso il recesso di ciascun Ateneo aderente previa formale disdetta da inviare al Centro e agli altri Atenei aderenti con preavviso di almeno sei mesi.

ART. 12

ADESIONI ULTERIORI

- 1. Possono aderire al Centro altri atenei e altri dipartimenti, scuole, istituti e centri di ricerca degli Atenei aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di gestione del Centro. Le ammissioni di altri atenei sono formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione.
- 2. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, anche singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta, previa comunicazione alla rispettiva struttura di appartenenza. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.

ART. 13

VALUTAZIONE

1. L'attività del Centro è sottoposta, ogni tre anni, a valutazione da parte degli organii accademici degli Atenei aderenti sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), anche mediante l'ausilio di esperti sui temi oggetto dell'attività del Centro.

ART. 14

DISATTIVAZIONE

- 1. Il Centro può essere disattivato dal Senato Accademico dell'Università di Firenze, su proposta del Comitato di Gestione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sentiti gli altri atenei aderenti al Centro.
- 2. Il Senato Accademico dell'Università di Firenze, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 13, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Università degli Studi di Firenze Università degli Studi di Pisa Università degli Studi di Siena IL RETTORE
Prof. Alberto Tanas .

PROF. ANGELO RICCABON

Scuola Normale Superiore di Pisa Scuola Superiore S. Anna di Pisa





